

VERBALE DI CDA N.11

SEDE LEGALE: ROCCA DEI RETTORI – PIAZZA CASTELLO – 82100 BENEVENTO
PARTITA IVA 01378640625 – CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO: 120.000 EURO

ADUNANZA DEL GIORNO 07 SETTEMBRE 2017

L'anno *duemiladiciassette*, il giorno sette del mese di settembre, alle ore 11:30, presso la sede dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 31.08.2017.
2. ADESIONE CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) PROVINCIA DI BENEVENTO – PROVVEDIMENTI.
3. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del C.d.A., *Dr. Carlo Petriella*, il quale preliminarmente constata e dichiara:

- che, il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell'art. 8 dello statuto;
- che, per il C.d.A., sono presenti, oltre al sottoscritto, *Dr. Carlo Petriella*, i Consiglieri, *Dr.ssa Elisabetta Cuoco* e il *Dr. Michelantonio Panarese*;
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il dipendente *Dr. Cesare Mucci*, su mandato del Presidente e su unanime consenso di tutti i Consiglieri di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UNANIME

ritiene valida e legittima la seduta odierna, passando alla trattazione dei punti inseriti all'O.d.G.

- Primo punto OdG: «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE NUMERO 10 DEL 31.08.2017».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'Odg, dà lettura integrale del verbale della seduta n.10 del 31.08.2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuto integrale lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 10 del 31 agosto 2017;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA


fornite e trasmesse a mezzo pec in data 07.09.2017 prot.2161, tutte le informazioni richieste. Da quindi lettura della nota suddetta che è condivisa ed approvata dai componenti del CdA.

2. Il Presidente informa il CdA che, l'Asea provvederà a diffidare l'Azienda Prisma Srl p.iva: 05729581214 e per essa il Legale Rappresentante, a procedere al rimborso della somma di € 462,74 a favore dell'Asea tramite bonifico bancario, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni, con espresso avvertimento che decorso inutilmente il suddetto termine, l'Asea adirà alle vie legali. La diffida stragiudiziale suddetta, letta al CdA, viene dallo stesso condivisa ed approvata.



Alle ore 12:30, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
Dott. Cesare Mucci



Il Presidente
Dott. Carlo Petriella



PROVINCIA DI BENEVENTO -- AZIENDA SPECIALE ASEA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 15 del mese di settembre presso la sede legale dell'Ente Provincia alla Rocca dei Rettori piazza Castello in Benevento

CONVENZIONE

PER LO SVOGIMENTO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE.

TRA

la PROVINCIA DI BENEVENTO, qui rappresentata dal Presidente dott. Claudio Ricci, nato a San Giorgio del Sannio (Bn) il 08.06.1958 domiciliato per la carica presso la suddetta Provincia avente sede in piazza IV Novembre – codice fiscale n. 92002770623;

E

l'Azienda Speciale ASEA Ente Pubblico (di seguito chiamata anche solo ASEA), con sede in Benevento alla Rocca dei Rettori Piazza Castello, P.IVA n. 01378640625, in persona del Presidente del CDA e legale rappresentante DOTT. Carlo Petriella, nato a Circello (BN) il 30.09.1957 e residente in Circello (BN) alla Cda Pincere n.65, domiciliato presso la sede dell'ASEA.

PREMESSO CHE :

- ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016, i vari Enti possono procedere agli acquisti di forniture, servizi e lavori pubblici, per i quali vige l'obbligo di aggregazione, "ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";

- ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56 la Provincia, d'intesa con gli Enti aderenti, può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di Stazione Unica Appaltante;

- la Provincia di Benevento, quale Ente con funzioni di area vasta, anche al fine di non disperdere le proprie competenze in materia, intende mettere a disposizione degli Enti aderenti i propri Uffici ed esercitare le funzioni di cui al richiamato comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56;

- il D.P.C.M. 30-06-2011, per quanto compatibile, trova applicazione in merito alla gestione della procedura di gara e ai rapporti tra la Provincia e i Enti aderenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione regola, come previsto dall'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014 n. 56, i rapporti tra la Provincia e gli Enti aderenti per l'espletamento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante da parte della Provincia per conto degli Enti aderenti.

Art. 2 (Ambito di operatività della funzione di Stazione Unica Appaltante)

1. L'ambito di operatività della funzione di Stazione Unica Appaltante per conto degli Enti aderenti non capoluogo è relativa ai lavori, alle forniture ed ai servizi.

2. E' fatta salva la possibilità per gli Enti aderenti di procedere autonomamente nel caso

di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

Art. 3 (Attività e servizi della Stazione Unica Appaltante)

1. La Provincia, quale Stazione Unica Appaltante per conto degli Enti aderenti, cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) presta assistenza nell'individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza al lavoro, servizio e fornitura e alle effettive esigenze dell'ente interessato;

b) concorda la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) assiste nella redazione del capitolato speciale;

d) definisce il criterio di aggiudicazione;

e) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

g) pubblica il bando di gara entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta d'indizione, corredata dalla determinazione a contrarre e dai relativi elaborati progettuali;

h) completata la procedura inerente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, inoltra copia integrale del fascicolo all'Ente aderente, ai fini degli atti consequenziali e degli adempimenti inerenti, la trasparenza e l'anticorruzione.

i) svolge le funzioni di seggio di gara;

j) in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- presta assistenza nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;

- nomina la Commissione Giudicatrice per l'esame dell'offerta tecnica, secondo le modalità previste dall'art. 77 del D. Lgs n. 50/2016,

k) provvede all'approvazione della graduatoria provvisoria;

l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

m) assiste l'Ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

2. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al comma 1, la Stazione Unica Appaltante potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Art. 4 (Attività di competenza dell'Ente aderente)

1. Salvo diversa disposizione di legge, restano di competenza dell'Ente aderente:

a) l'individuazione delle opere, dei beni e dei servizi da appaltare, nell'ambito del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente aderente;

b) la validazione dei progetti, di tutti gli atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, l'approvazione degli stessi e del capitolato speciale d'appalto contenente, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione dei valori ponderali;

c) l'adozione della determinazione a contrarre;

d) la richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico Progetto (CUP);

e) l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto d'appalto;

f) la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016;

g) tutti gli adempimenti inerenti la trasparenza e l'anticorruzione.

2. L'Ente aderente comunica alla Provincia, entro il 30 gennaio di ogni anno e/o entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture che intende appaltare tramite la SUA nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.

3. Relativamente al primo anno di adesione alla SUA, l'Ente aderente comunica entro 15 giorni dall'adesione l'elenco delle opere, dei servizi e delle forniture che dovranno essere appaltate tramite la SUA.

4. L'Ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti di Stazione Unica Appaltante, così come definiti all'art. 3.

Art. 5 (Seggio/Commissione di gara)

1. Nel caso di gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, il seggio di gara è composto:

- dal Presidente, nella persona del Dirigente/funziario incaricato della SUA Prov. BN;
- da due testimoni di cui, preferibilmente, uno in servizio presso la SUA Prov. BN e l'altro in servizio presso l'Ente aderente. In caso di impossibilità della presenza di un dipendente dell'Ente aderente, lo stesso sarà sostituito da un altro dipendente della SUA Prov. BN o della Provincia di Benevento;

2. Nel caso di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la commissione giudicatrice sarà composta:

- dal Presidente nella persona del Dirigente/Funziario incaricato della SUA PROV. BN;
- da due o quattro membri esperti individuati secondo le modalità previste dall'art. 77 del D. Lgs n. 50/2016.

3. La nomina del Seggio/Commissione di gara avverrà con atto del Dirigente incaricato della SUA Prov. BN. Nel caso di accertata carenza negli organici di adeguate professionalità, ovvero nel caso in cui ricorrono oggettive e comprovate esigenze derivanti dalla complessità dell'appalto, si procederà alla nomina di componenti esterni nel numero massimo di quattro. In quest'ultimo caso le relative spese restano a carico dell'Ente aderente interessato alla procedura, stabilendo il compenso nel provvedimento di individuazione.

4. Le funzioni di segretario del Seggio/Commissione è un dipendente della Provincia di Benevento appositamente nominato.

Art. 6 (Responsabile del procedimento)

1. L'Ente aderente nomina il Responsabile del procedimento ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi.

Art. 7 (Determinazione a contrarre)

1. La determinazione a contrarre deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, la relativa copertura finanziaria e i tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione delle quote percentuali spettanti alla Stazione Unica Appaltante sugli importi a base di gara previsti dal successivo art. 9.

Art. 8 (Decorrenza e durata della convenzione)

1. La convenzione tra le parti decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale.
2. Il recesso è consentito ad entrambe le parti con formale preavviso minimo di giorni 90 (novanta). In caso di recesso i procedimenti in corso già affidati alla SUA Prov. BN devono essere completati.

Art. 9 (Risorse per l'espletamento e la gestione delle funzioni di Stazione Unica Appaltante)

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni per conto degli Enti aderenti previste nella presente convenzione sono a carico del rispettivo Ente richiedente la gara.
2. Le somme dovute alla Provincia quale Stazione Unica Appaltante da parte degli Enti aderenti saranno individuate preventivamente nella determinazione a contrarre e liquidate all'atto dell'aggiudicazione definitiva.
3. L'ammontare delle somme dovute sarà calcolato in funzione dell'importo posto a base di gara secondo le seguenti percentuali, a cui vanno aggiunte le spese sostenute per le comunicazioni/pubblicazioni di legge:

☐ **SERVIZI E FORNITURE**

- 1,0% sull'importo a base d'appalto per forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- 0,5% sull'importo a base d'appalto per forniture e servizi di rilievo comunitario;

☐ **LAVORI**

- 1,0% sull'importo a base d'appalto per lavori fino ad € 200.000,00;
- 0,8% sull'importo a base d'appalto per lavori oltre € 200.000,00 e fino ad € 1.000.000,00;
- 0,5% sull'importo a base d'appalto per lavori oltre € 1.000.000,00.

4. Le somme, come sopra determinate sono trattenute dalla Stazione Unica Appaltante quale rimborso delle spese di personale e generali (energia, telefonia, ecc.) sostenute per l'espletamento delle attività inerenti la gara.

Art. 10 (Contenzioso)

1. La SUA, attraverso l'Avvocatura provinciale e su specifica richiesta dell'Ente aderente curerà le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso, connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento, fino al primo grado di giudizio.

2. La SUA fornirà ogni elemento tecnico-giuridico per la difesa in giudizio.

3. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1, restano a carico dell'Ente aderente.

Art. 11 (Esenzione per bollo e registrazione)

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12 (Contenzioso relativo alla convenzione)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

per l'Ente Azienda Speciale ASEA

per la PROVINCIA DI BENEVENTO

Il Presidente dott. Carlo Petriella

Il Presidente dott. Claudio Ricci